

**FIDESM**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO**

**G.S. n. 12/2026**

- Esaminata** la relazione del Direttore di gara con riferimento alla competizione denominata: “*Campionato Regionale Veneto*”, svoltasi a San Bonifacio (VE) – Palazzetto dello Sport Comunale in data 28 febbraio 2026;
- Rilevato che** in tale relazione si segnalava che “*il Collega Udg Morello Armando chiedeva di essere dispensato dal servizio per la giornata di domenica 01.03.2026 (seconda giornata di gara)*”, allegando la richiesta inviata dallo stesso al SAF (Settore Arbitrale Federale) in data 28.02.2026;
- Constatato che** effettivamente, il Giudice Armando Morello non si presentava alla giornata di gara del 01.03.2026;
- Considerato che** dai controlli effettuati dal presente Ufficio, il SAF, nella persona del sig. Ottavio Roberto Capelli, non autorizzava tale richiesta e che, conseguentemente, l’assenza del Giudice deve considerarsi illegittima;
- Considerato quindi che** tale condotta integra la violazione dell’art. 10.1.7 (*Giudice di Gara*) che impone al Giudice di Gara “*di presentarsi all’impianto di gara almeno 30 minuti prima dell’inizio della competizione*” e di “*di rimanere nei posti riservati durante tutto lo svolgimento della competizione e sino a premiazioni effettuate, salvo autorizzazione del direttore di gara*”;
- Tutto ciò visto e ritenuto

**DELIBERA**

- ✓ di infliggere la sanzione della sospensione per un mese (uno) per il Giudice Armando Morello – tess. 205129933.



Roma, 5 marzo 2026

Il Segretario  
Paola Gatta

Il Giudice Sportivo  
Avv. Alessandro Gallo